

Prot. n 0048205/25
asl1_asl A00_1 RP1

L'Aquila, li 11.03.2025

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
(ai sensi dell'art. 41⁴ d.lgs. n°104 del 02.07.2010)

La A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila parte resistente nel procedimento avente n° R.R. 35/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo di L'Aquila proposto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

- deliberazione del D.G. n. 2567/24 "Deliberazione n. 737 del 14.04.2022. Riapertura termini di partecipazione";
- bando di concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Amministrativo pubblicato sul sito web in data 6.12.2024;
- nota protocollo n. 236122 del 20.12.2024;
- deliberazione del D.G. n. 2566/2024 "Deliberazioni n. 962/2023 e n. 2186/2023. Provvedimenti.";

procede alla notificazione per pubblici proclami disposta dal T.A.R. L'Aquila con ordinanza n° 53/2025 R.P.C. ex art. 41⁴ d.lgs. n° 104/2010 dei seguenti atti:

1. testo integrale del ricorso introduttivo avente R.R. n° 35/2025 T.A.R. Abruzzo – L'Aquila registrato al protocollo generale n° 19172/25 del 29.01.2025;
2. testo integrale dell'ordinanza n° 53/2025 R.P.C. registrata al protocollo generale n° 46905/25 del 10.03.2025;

con le seguenti modalità: duplice inserimento di unico file .pdf contenente la presente ed entrambi gli atti oggetto di notifica per pubblici proclami sul sito web www.asl1abruzzo.it nelle sezioni:

1. home page → amministrazione trasparente → bandi di concorso → bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente amministrativo, per le esigenze della ASL n. 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila. Riapertura dei termini di partecipazione, di cui alla deliberazione n. 2567 del 28.11.2024;
2. home page → sezione notizie → in primo piano.

Il Direttore Generale
(prof. Ferdinando Romano)



Avv. Lorenzo De Gregoriis, Ph.D.
 Circonvallazione Spalato 90
 64100 Teramo
 www.gdlex.it



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO

SEDE DI L'AQUILA

RICORSO DI LEGITTIMITÀ

CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE COLLEGALE

Per i signori:

Antelli	Gianluca	29/05/1982	Nereto	NTLGLC82E29F870K
Calvarese	Simona	04/01/1980	Giulianova	CLVSMN80A44E058 H
Ciammola	Emanuela	24/12/1969	Vipiteno-Sterzing (BZ)	CMMNNL69T64M06 7L
Ciliberti	Claudia	25/03/1974	San Severo	CLBCLD74C65I158Y
De Berardinis	Lara	20/04/1970	Teramo	DBRLRA70D60L103 G
Dei Giudici	Claudia	10/12/1981	Nereto	DGDCLD81T50F870X
Di Sante	Federica	01/02/1979	Atri	DSNFRC79B41A488 W
Fraioli	Simone	07/04/1987	Roma	FRLSMN87D07H501 X
Fusco	Francesca	14/11/1970	Bologna	FSCFNC70S54A944K
Massi	Gianluca	22/08/1969	Teramo	MSCGLC69M22L103 X
Pelusi	Valerio	18/04/1984	Teramo	PLSVLR84D18L103G
Perelli	Riccardo	06/12/1958	Chieti	PRLRCR58T06C632I
Ricci	Alessia	02/11/1983	Teramo	RCCLSS83S42L103N
Mastroianni	Angela	14/11/1963	Cerreto Sanita (BN)	MSTNGL63S54C525H

rappresentati e difesi nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Lorenzo De Gregoriis (c.f. DRGLNZ80M08L103V; pec: lorenzo.degregoriis@pec.it; fax 0861.415296) e Jacopo Ambrosini (c.f.: MBRJCP93D29A345E; pec: jacopo.ambrosini@pec-avvocatiteramo.it; fax: 0861.248082), ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Teramo alla via Circ.ne Spalato n. 90, giusta procura alle liti depositata telematicamente nelle forme consentite dalla legge - *ricorrenti*;

Contro l'**Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila**, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., con sede legale in L'Aquila, alla via Avezzano 11/c, c.f. 01792410662, PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
- *amministrazione resistente*;

Nonchè contro la dr.ssa **Arianna Di Eugenio**, alla seguente PEC registrata in INAD: ariannadieugenio@pec.it; **Marilena Cantagallo**, alla seguente PEC INAD: marilena.cantagallo@pec.it;

per l'annullamento, previa idonea misura cautelare collegiale, della Deliberazione di D.G. n. 2567 del 28.11.2024, pubblicata in data 29.11.2024, avente ad oggetto "deliberazione n. 737 del 14.04.2022. Riapertura termini di partecipazione"; del bando di concorso per titoli ed esami, indetto dall'ASL 1 per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Amministrativo, per le esigenze dell'ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, pubblicato sul sito web dell'Azienda in data 06.12.2024; **nota dell'ASL 1 prot. n. 236122 del 20.12.2024** recante riscontro alla richiesta di revoca della riapertura del Concorso per due dirigenti amministrativi; nonchè, ove occorrer possa, della deliberazione D.G. n. 2566 del 28.11.2024, avente ad oggetto "deliberazioni n. 962/2023 e n. 2186/2023. Provvedimenti", con la quale si prendeva atto del mancato perfezionamento e della conseguente impossibilità di insediamento della Commissione esaminatrice del Concorso indetto nel 2022.

Esposto in fatto

1. L'indizione del Concorso per l'assunzione di due unità di Dirigenti Amministrativi nel mese di aprile 2022.

1.1. L'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila (da ora in avanti, *breviter*: ASL 1), con deliberazione n. 737 del 14.04.2022 indicava un Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 Unità di Dirigente Amministrativo, per le esigenze della medesima Azienda (**doc. n. 1**).

Il bando di tale concorso veniva pubblicato sul BURA - Serie speciale concorsi n. 54 dell'11.05.2022, nonchè sulla GURI n. 45 del 07.06.2022, 4^a serie speciale, con scadenza per la presentazione delle domande al giorno 07.07.2022.

1.2. A tale procedura presentavano domanda di partecipazione ben 109 candidati, concorrendo per l'assegnazione di uno dei due incarichi di Dirigente Amministrativo messi a bando dell'Amministrazione resistente.

A fronte di una così ampia partecipazione, l'Amministrazione, con deliberazione n. 1891 del 18.10.2022, autorizzava l'ammissione provvisoria e con riserva di tutti i candidati che avevano presentato domanda (**doc. n. 2**).

Di poi, con la delibera n. 962 dell'11.05.2023, adottata conformemente all'art. 71 del d.P.R. n. 483/1997 (ossia, al "*Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale*"), l'Azienda decretava la nomina della Commissione esaminatrice, alla quale affidare l'incarico preliminare di effettuare tutte le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione.

Inoltre l'Amministrazione, con successiva deliberazione n. 1287 del 26.06.2023 (**doc. n. 3**), scoglieva la riserva disponendo l'ammissione definitiva di 100 candidati e l'esclusione dei rimanenti 9 candidati, per il supposto difetto dei requisiti di valida partecipazione alla procedura.

2. La decisione di interrompere l'ulteriore svolgimento della procedura concorsuale.

2.1. In data immediatamente successiva all'ammissione definitiva dei candidati, l'ASL resistente, per una molteplicità di concorrenti ragioni, decideva di interrompere definitivamente l'ulteriore prosecuzione del Concorso.

2.2. Le motivazioni della ridetta interruzione venivano individuate soltanto *ex post*, attraverso le deliberazioni nn. 2566 e 2567 del 28.11.2024 oggetto di rituale impugnazione nel presente giudizio, nella ritenuta impossibilità di insediamento della Commissione esaminatrice, non essendo pervenuti allora tutti i riscontri di accettazione di incarico previsti, nonchè negli ulteriori "*concomitanti, gravosi ed inderogabili impegni degli uffici preposti alla gestione delle procedure assunzionali, espletati in coerenza con le linee di programmazione*".

In particolare, nella deliberazione n. 2566/2024 (**doc. n. 4**) si affermava come "*non si è potuto dare corso alla procedura selettiva pubblica di che trattasi a causa del mancato perfezionamento e della conseguente impossibilità di insediamento della Commissione esaminatrice, di cui alle deliberazioni sopra citate, non essendo pervenuti tutti i riscontri di accettazione di incarico previsti da parte dei componenti individuati*".

A tal riguardo, dopo aver premesso come, a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 16 giugno 2023 n. 82 (in G.U. del 29.06.2023 n. 150) - e dunque dell'introduzione del principio di c.d. parità di genere anche in relazione alla composizione delle commissioni d'esame (cfr. novellato art. 9 d.P.R. n. 487/1994)- "*non è rispettata la disposizione di carattere imperativo sulla parità di genere*", si disponeva la revoca, *ora per allora*, della deliberazione n. 962 del dell'11 maggio 2023 con la quale era stata perfezionata la nomina della Commissione Esaminatrice della procedura concorsuale in esame.

2.3. Ed ancora, nella coeva deliberazione n. 2567/2024 (doc. n. 5) si rilevava inoltre come, in pari tempo rispetto all'indizione del Concorso poi interrotto, fossero state state attivate 25 procedure di conferimento di incarichi di Unità Operativa Complessa; 60 procedure di affidamento degli incarichi di sostituzione di Responsabili U.O. apicali; 4 procedure concorsuali per Dirigenti medici di I^ livello; 6 procedure di avviso a tempo determinato per vari Dirigenti medici; 1 procedura di avviso a tempo determinato riservato al personale del Comparto.

3. La richiesta di assunzione mediante attingimento ad altre graduatorie.

3.1. A seguito della definitiva interruzione della procedura, disposta all'indomani della delibera di ammissione dei candidati del mese di giugno del 2023, l'ASL resistente - avendo definitivamente acclarato l'intento di abbandonare l'*iter* concorsuale, al fine di contenere le spese e di attingere ad altre graduatorie di idonei per la medesima figura professionale - decideva di rivolgersi ad altre Amministrazioni territorialmente contermini per l'assunzione dei Dirigenti Amministrativi.

Più precisamente, attraverso distinti atti di attingimento, l'ASL 1 chiedeva al Comune di L'Aquila ed al Consiglio Regionale d'Abruzzo di utilizzare, mediante cessione della graduatoria ex art. 3 co. 61 l. 350/2003, le graduatorie già approvate per l'assunzione di due figure di Dirigenti.

In particolare, ai fini di quanto interessa nella presente sede, nelle deliberazioni n. 1619 e 1620, entrambe adottate il 19.07.2024 (**doc. n. 6**), si dichiarava - senza variazioni lessicali - come **le tempistiche di svolgimento del Concorso deliberato nel 2022 non fossero più "conciliabili con l'esigenza di reclutare in tempi brevi risorse dirigenziali atte a garantire la funzionalità**

minima delle strutture aziendali, rafforzando le UOC amministrative a più diretta vocazione strategica”; ed ancora come “il reclutamento di figure dirigenziali del ruolo amministrativo, si rileva necessario anche al fine di potenziare il governo dei processi con particolare riferimento alla attuazione del piano industriale di cui all’art. 2 della Legge Regione Abruzzo n. 9/2024”.

3.2. Per tale ragione, tenendo a mente la motivazione sopra illustrata circa la necessità di individuare *celermente* le unità professionali da assumere, con nota prot. n. 0062202/24 del 28.03.2024 (**doc. n. 7**) l’ASL 1 domandava al Comune di L’Aquila il nulla-osta per utilizzare la graduatoria approvata per il reclutamento di unità con il medesimo inquadramento professionale di Dirigente Amministrativo, dichiarando altresì come *“il profilo dirigenziale ricercato per le finalità su descritte è coerente con le esigenze assunzionali di questa Azienda”.*

Il Comune di L’Aquila, per parte sua, con nota prot. n. 122931/24 del 26.06.2024 (**doc. n. 8**), comunicava, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 23.05.2024, di esprimere parere favorevole alla concessione della graduatoria in esame, così per l’effetto autorizzando l’assunzione, nel profilo di Dirigente Amministrativo, dei candidati collocati alla seconda e terza posizione della ridetta graduatoria.

L’ASL 1 ratificava lo scambio di consensi e, con la deliberazione n. 1620 del 19.07.2024, autorizzava l’assunzione delle due unità professionali di Dirigente Amministrativo (**doc. n. 6**).

3.3. La medesima procedura veniva seguita per la successiva richiesta di assunzione, rivolta al Consiglio Regionale d’Abruzzo, di una ulteriore figura di Dirigente, così come delineato nella nota ASL prot. n. 0084344/24 del 02.05.2024 (**doc. n. 9**).

Anche in tal caso, la Regione riscontrava favorevolmente la richiesta autorizzando l’utilizzo della graduatoria approvata con determinazione regionale del 27.07.2021.

Quindi, con la riferita deliberazione n. 1619 del 19.07.2024 l’ASL 1 (**doc. n. 6**), dopo aver correttamente rilevato come *“la manifestazione di volontà espressa attraverso la riferita corrispondenza [ossia, la proposta dell’ASL e l’accettazione della Regione, n.d.r.] integra gli estremi dell’accordo tra PPAA., ai sensi dell’art. 3, comma 61, 3° periodo della Legge 24 dicembre 2003, n. 350”*, autorizzava

l'assunzione, con il profilo di Dirigente Amministrativo, della candidata collocata alla posizione n. 18 degli idonei.

4. L'approvazione del progetto di legge regionale n. 30 del 26 novembre 2024 e la inopinata decisione di riaprire i termini del concorso del 2022.

4.1. In maniera alquanto singolare, oltre che palesemente divergente dal comportamento seguito sino ad oggi, l'Azienda resistente, pochi giorni prima della pubblicazione della recente legge regionale n. 24 del 09.12.2024 (**doc. n. 10**) - con la quale è stato disposto (o per meglio dire, confermato) l'obbligo di utilizzo delle graduatorie preesistenti concernenti il medesimo profilo professionale, alle condizioni *ivi* previste - decideva inopinatamente di riaprire i termini del concorso indetto nel mese di aprile del 2022.

4.2. Detto altrimenti l'ASL 1, pur essendo pienamente a conoscenza della definitiva approvazione, da parte del Consiglio Regionale Abruzzese ed in data 26.11.2024, del progetto di legge (**doc. n. 11**) inerente l'introduzione dell'obbligo di attingimento delle "*graduatorie vigenti per i vari profili professionali approvate in esito alle procedure di selezione del personale ad evidenza pubblica già espletate presso tutte le Aziende Sanitarie Locali regionali e presso gli altri enti sanitari della Regione Abruzzo*" (art. 2-*sexies*, introdotto nel corpo della L.R. n. 9/2024 dalla L. R. Abruzzo n. 24 del 09.12.2024), decideva chiaramente di sfuggire all'applicazione di tale principio riesumando dalle ceneri -addirittura- il vecchio concorso bandito nel 2022.

Ed anzi, è a dirsi che l'Amministrazione resistente, proprio al fine di procedere celermente nel senso precisato, **appena due giorni dopo** l'approvazione del richiamato progetto di legge ha adottato la deliberazione n. 2567 del 28.11.2024 (pubblicata sul sito web dell'ASL in data 29.11.2024: **doc. n. 5**), recante appunto l'inammissibile "*riapertura dei termini di partecipazione*" del concorso per l'assunzione di due Dirigenti Amministrativi indetto con deliberazione n. 737 del 14.04.2022.

4.3. E' bene sapere, peraltro, che l'ASL 1 ha operato nel modo che precede pur essendo perfettamente a conoscenza dell'esistenza della graduatoria approvata dall'IZS il 26.05.2024.

Riprova ne è che in data 26.09.2024 i ricorrenti, con PEC inoltrata all'indirizzo generale dell'ASL 1 (**doc. n. 19**), hanno espressamente rappresentato l'esistenza della menzionata graduatoria, invitando inoltre l'Azienda ad utilizzare la

stessa per ogni futuro utilizzo ai fini dell'assunzione con la qualifica di Dirigente Amministrativo.

4.4. L'Amministrazione resistente, purtuttavia, nella deliberazione 2567/2024 non dava conto *nè* delle ragioni che rendessero preferibile la "riassunzione" della procedura concorsuale indetta un tempo - la quale, come ognuno vede, comporta un decisivo aggravio istruttorio, costringendo l'ASL 1 a richiedere (tra le altre cose) la conferma dell'attualità della partecipazione ai candidati che già allora avevano presentato la domanda - **nè del mancato accertamento della graduatoria IZS ancora in corso di validità (per l'assunzione nel medesimo profilo) che era stata opportunamente portata a conoscenza dell'ASL 1 dai ricorrenti**: al contrario di quanto accaduto recentemente, laddove la stessa Azienda Sanitaria ha opportunamente chiesto l'autorizzazione all'assunzione di Dirigenti Amministrativi contemplati in graduatorie regionali esterne.

Ma soprattutto, non era dato comprendere il motivo per cui l'ASL 1, contravvenendo a quanto dalla stessa rilevato circa la mancata conciliabilità del Concorso del 2022 con le esigenze di reclutare -in tempi brevi - le risorse dirigenziali atte a garantire la funzionalità minima delle strutture aziendali, abbia da ultimo deciso di cambiare rotta, scegliendo una procedura dai costi e dalle tempistiche sensibilmente più gravose rispetto alla scelta di avvalersi di altre graduatorie già approvate in ambito locale e regionale.

5. La partecipazione al concorso oggetto di impugnativa da parte dei ricorrenti e l'inascoltata richiesta di annullamento in autotutela da parte delle sigle sindacali.

5.1. I ricorrenti, per mero tuziorismo e senza presentare acquiescenza alla condotta amministrativa posta in essere dall'Azienda resistente, hanno in ogni caso presentato domanda di partecipazione al Concorso impugnato.

Essi inoltre, occorre è bene precisare, hanno un interesse qualificato e diretto all'annullamento della procedura in oggetto, in quanto figurano come idonei nella graduatoria approvata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale con deliberazione n. 305 del 26.05.2024 (**doc. n. 12**), concernente l'assunzione di un Dirigente Amministrativo: ciò anche in considerazione del fatto che l'Amministrazione resistente, mediante la deliberazione n. 2768 del 20.12.2024 (avente ad oggetto "*aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del*

Personale 2024/2026”: **doc. n. 13**), ha programmato l’assunzione di n. 2 Dirigenti Amministrativi per l’annualità 2025 e n. 2 Dirigenti con la medesima qualifica per l’annualità 2026, con riserva di ulteriori assunzioni nel limite temporale di efficacia della graduatoria; ed ancora considerando che la graduatoria dell’IZS - ad oggi - risulta essere stata utilizzata per la copertura dei candidati collocati ai primi tre posti (Iezzi Elisabetta, Di Eugenio Arianna, Vanni Federica, Mastroianni Angela).

Ed ancora.

Prima dell’indizione della “nuova” procedura concorsuale, ed ancora a seguito degli atti di diffida inoltrati dalle sigle sindacali (CGIL, UILFPL), l’ASL 1 era stata ampiamente dedotta dall’esistenza di graduatorie disponibili ed utilizzabili - per il profilo di Dirigente Amministrativo - ai fini della più celere assunzione di personale con il ridetto inquadramento: come detto, infatti, i ricorrenti avevano già a suo tempo notiziato l’Amministrazione dell’esistenza della graduatoria approvata dall’IZS per il medesimo profilo, con PEC del 26 settembre 2024.

Inoltre, con note distinte del 20.12.2024 (**doc. n. 14**), le Sigle Sindacali domandavano l’annullamento della delibera di indizione del nuovo concorso, sottolineando l’utilizzabilità -in particolar modo, a motivo della più recente approvazione- della richiamata graduatoria approvata dall’IZS con deliberazione n. 305/2024, per l’assunzione di Dirigenti Amministrativi.

La nota veniva riscontrata dall’ASL 1 (**doc. n. 15**) sottolineando, in modo particolare, come essa non fosse tenuta ad attingere dalla ridetta graduatoria - senza contestare, peraltro, l’acclarata sussumibilità dei profili professionali- essendo che la legge regionale impositiva del relativo obbligo era stata introdotta successivamente.

* * *

I. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA. SVIAMENTO DI POTERE. CARENZA DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

1.1. La delibera con la quale l’ASL 1 ha deciso, in maniera del tutto inopinata, di riaprire i termini del concorso indetto dal 2022 per l’assunzione di due Dirigenti amministrativi, si rivela apertamente illegittima, oltre che contraddittoria ed illogica per i motivi che si vanno ad illustrare.

Essa, peraltro - più alla radice - contrasta chiaramente con il comportamento inerte tenuto dall'Azienda nel senso di archiviare il precedente Concorso, subito dopo lo scioglimento dell'ammissione dei candidati e (quantomeno) a far data dalle delibere di autorizzazione all'utilizzo delle graduatorie del Comune di L'Aquila e della Regione Abruzzo -entrambe adottate in data 19.07.2024- per l'assunzione nel medesimo profilo di Dirigente Amministrativo.

1.2. L'Amministrazione resistente ha inopinatamente scelto di:

- Indire un nuovo concorso per l'assunzione di Dirigenti Amministrativi;
- Far apparire il nuovo concorso come una **improbabile** reviviscenza del precedente Concorso del 2022, mediante la dichiarata "riapertura" dei termini di tale procedura (in realtà da tempo definitivamente archiviata);
- Per l'effetto, eludere la normativa regionale di nuova introduzione che impone alle Aziende Sanitarie di assumere le unità del personale mediante lo scorrimento di preesistenti graduatorie a valenza regionale;
- Non motivare la scelta circa la mancata utilizzazione della preesistente graduatoria approvata dalle Amministrazioni Sanitarie localizzate a livello regionale, ed in particolare la graduatoria approvata dall'IZS con deliberazione n. 305 del 23.05.2024, **nonostante questa fosse stata opportunamente comunicata all'Amministrazione resistente con PEC del 26.09.2024 inoltrata dagli odierni ricorrenti.**

In ultima analisi, la deliberazione di riapertura dei termini (*recte*, **di indizione di un nuovo concorso**), avrebbe dovuto essere preceduta, secondo gli insegnamenti della consolidata giurisprudenza amministrativa di TT.AA.RR. e Consiglio di Stato, da una puntuale verifica della possibilità di scorrimento di preesistenti graduatorie in corso di validità per il medesimo profilo professionale: **ma così non è stato.**

Tale delibera, pertanto, è illegittima sia nella parte in cui dichiara di "riaprire" un concorso che, a ben vedere, è stato definitivamente azzerato dalla stessa ASL 1; e sia nella parte in cui - a monte - autorizza l'indizione di un nuovo concorso pur in presenza di graduatorie valide dalle quali attingere, senza motivare le ragioni circa il mancato avvalimento di tali graduatorie.

Le considerazioni suesposte valgono, peraltro, anche in riferimento alla nota prot. n. 236122 del 20.12.2024 (**doc. n. 15**) di riscontro alla diffida della UGL

Abruzzo, la quale del pari non fornisce alcuna indicazione in ordine al mancato utilizzo della graduatoria IZS.

1.3. Invero, come anticipato in punto di fatto, le motivazioni addotte a sostegno della “riespansione” della procedura concorsuale definitivamente sterilizzata sono del tutto carenti.

A ben vedere, la motivazione enucleabile dalla deliberazione n. 2567/2024 (così anche nella coeva deliberazione n. 2566/2024, adottata in pari data), piuttosto che fornire un “sostegno” alle ragioni che avrebbero reso eventualmente preferibile la riapertura del vecchio concorso rispetto alla nuova indizione dello stesso (che non sono ravvisabili in alcun modo), si è sviluppata in altro e differente senso: essa cioè si è risolta nell’illustrazione dei motivi che, allora, avevano determinato l’Amministrazione sanitaria ad archiviare definitivamente la ridetta procedura.

Detto altrimenti, l’ASL 1 non riesce a dar conto della ragione intima sottostante la “rianimazione” della procedura concorsuale definitivamente abbandonata -per via dello stesso *comportamento inerte* dell’Azienda- in luogo della indizione di quella che, a tutti gli effetti, è una **nuova** procedura concorsuale.

Di fatti, è illogico pretendere di conservare l’efficacia di un “moncone” di concorso, che al tempo in cui è stato indetto si era arrestato alla sua fase primigenia di accettazione delle candidature, pur a fronte di consistenti modifiche che ne giustificerebbero piuttosto una completa riedizione.

1.4. Valga quanto segue.

In primo luogo, nella deliberazione 2567/2024 si afferma chiaramente che **“non si è potuto dar corso alla procedura selettiva pubblica di che trattasi a causa del mancato perfezionamento e della conseguente impossibilità di insediamento della Commissione esaminatrice”**.

Il Concorso, come ognuno vede, è stato definitivamente archiviato per stessa ammissione dell’Azienda resistente. Vero è, infatti, che a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, con il quale è stato radicalmente modificato l’art. 9 del d.P.R. 487/1994, sui criteri di composizione delle Commissioni dei Concorso pubblici, l’ASL 1 non è riuscita -tra le altre cose- a rispettare l’obbligo di parità di genere nella individuazione dei commissari ordinari e supplenti.

Per altri versi, è sempre l'ASL 1 a ricordare il “*considerevole lasso di tempo intercorso dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione*”.

Significative, inoltre, sono le presunte “modifiche” alla disciplina originaria del Concorso che, in virtù della loro indiscutibile portata novativa, devono correttamente essere intese come indici a sostegno della indizione di una procedura concorsuale del tutto nuova e non rapportabile alla precedente.

Ed infatti:

- l'ASL 1, in esecuzione delle gravate delibere di riapertura, in data 06.12.2024, ha pubblicato un **nuovo** bando di concorso (**doc. n. 18**), aperto alla partecipazione di **nuovi ed ulteriori** candidati e non soltanto dei concorrenti che, allora, avevano presentato domanda di adesione (ora “invitati” a manifestare la perdurante attualità dell'interesse alla partecipazione, sebbene attraverso la produzione di una **nuova domanda**);

- Le espressioni linguistiche adoperate dall'Azienda depongono chiaramente nel senso sopra precisato, quando si afferma ad esempio: “*ritenuto...di procedure ad una nuova pubblicazione del bando di concorso sul sito web aziendale dandone avviso sul Bollettino ufficiale Regione Abruzzo e, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*” (così testualmente nella deliberazione 2567/2024, pg. 3);

- La delibera impugnata modifica radicalmente la disciplina delle modalità di acquisizione delle candidature e la valutazione dei titoli prevista nel precedente concorso, in ragione della introduzione della “*piattaforma telematica gestita dalla Società Recrytera, in dotazione alla Asl a far data dal 06.11.2023...già sperimentata in altre procedure selettive, al fine di standardizzare, normalizzare, snellire, semplificare e accelerare l'iter procedimentale*”;

- **Ma soprattutto, si afferma a chiare lettere che l'ASL, con il nuovo bando ha in animo di “ampliare il bacino di professionalità e competenze disponibili per i posti a concorso e assicurare, quindi, una selezione più competitiva e diversificata”.**

1.5. Anche il confronto dei due bandi di concorso che vengono in rilievo nella controversia in trattazione emerge assai nitidamente come la *lex specialis* indetta con la deliberazione n. 2567/2024 contenga **una disciplina totalmente**

innovativa e non rapportabile, in alcun modo, alla precedente ed archiviata procedura.

Risultano anzitutto modificati, in più punti, **i requisiti soggettivi di ammissione delineati all'art. 3 del bando.**

Il nuovo bando (**doc. n. 18**), infatti, contiene delle prescrizioni ulteriori -non previste nella precedente versione del bando- che arricchiscono il contenuto della domanda di partecipazione. Così infatti con le previsioni contenute nelle lettere che vanno dalla g) alla m), concernenti tra le altre cose: l'obbligo, da parte dei portatori di *handicap*, di includere nella domanda la specificazione dell'ausilio necessario in relazione al proprio *handicap*; la specifica che la mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura; l'obbligo di indicare eventuali cambiamenti di residenza; l'obbligo di indicare dettagliatamente, per i candidati aventi titoli di preferenza, *“i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l'esclusione dal relativo beneficio”*; la dichiarazione di eventualmente *“non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazione”*, ed altro ancora.

Nel nuovo bando di concorso sono inoltre introdotte delle **prescrizioni dettagliate sulle modalità di dichiarazione dei titoli di servizio** (cfr. in part. pg. 4, 5 e 6) che non erano in alcun modo previste nella precedente edizione del Concorso: ad es. dichiarazioni relative alle pubblicazioni e ai titoli scientifici; dichiarazioni relative alla frequenza dei corsi di aggiornamento; dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, e molto altro ancora.

Ed infine.

L'art. 6, recante la disciplina della convocazione dei candidati e delle prove d'esame, disciplina in maniera assai più specifica le modalità di svolgimento delle prove in cui è articolata la procedura concorsuale.

Inoltre, l'art. 7, concernente la valutazione dei titoli e delle prove d'esame, inserisce delle disposizioni di dettaglio -in alcun modo previste nella precedente edizione del concorso- in ordine alla valutazione dei “titoli di carriera” e dei “titoli accademici di studio” (specializzazioni di livello universitario, altre lauree etc.).

Infine, anche i criteri per il perfezionamento della graduatoria sono sensibilmente mutati nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina (art. 8: modalità di utilizzazione della graduatoria).

Per tutte le ragioni esposte è evidente, pertanto, che si è in presenza di una nuova procedura concorsuale, destinata - per ammissione stessa dell'Amministrazione resistente - a reclutare personale attraverso una “*selezione più competitiva e diversificata*”.

* * *

II. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA', BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. LA PREFERENZA ACCORDATA DALL'ORDINAMENTO PER LO SCORRIMENTO DI PREESISTENTI GRADUATORIE VALIDI ED EFFICACI.

2.1. Alla luce di quanto esposto nel primo motivo di ricorso, non solo l'Amministrazione non fornisce alcuna spiegazione circa la scelta della riattivazione della procedura concorsuale chiusa, ma - paradossalmente - **adduce delle significative argomentazioni a sostegno della indizione di una procedura totalmente nuova e in alcun modo rapportabile alla precedente.**

Ma se così è - come deve ritenersi - l'ASL 1 ha finito sostanzialmente per eludere i principi relativi all'obbligatorietà dello scorrimento di preesistenti graduatorie (secondo quanto disposto ora dalla L. Reg. Abruzzo n. 24/2024), ovvero della regola di codifica giurisprudenziale, anche ove si voglia argomentare l'assenza di un obbligo stringente in tal senso, che impone di motivare la scelta di non procedere con tale più spedita ed “economica” modalità di reclutamento basata sullo scorrimento di graduatorie proprie o altrui.

2.2. Ebbene, quanto al primo dei due aspetti segnalati è a dirsi che la Regione Abruzzo, con la recente approvazione della L.R. n. 24 del 9 dicembre 2024 (pubblicata nel B.U.R.A. dell'11.12.2024 n. 49 ed entrata in vigore il 12.12.2024: **doc. n. 10**), ha espressamente introdotto, nel corpo della L.R. n. 9/2024, il seguente art. 2-*quinquies* (“Indirizzi sulla copertura dei fabbisogni di personale delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”): “*Al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale e l'efficienza amministrativa nonché garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale in linea con gli obiettivi di riduzione del disavanzo della spesa sanitaria, le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo sono tenute a coprire i posti*

disponibili nel piano dei fabbisogni di personale, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando le graduatorie vigenti per i vari profili professionali approvate in esito alle procedure di selezione di personale ad evidenza pubblica già' espletate presso tutte le Aziende Sanitarie Locali regionali e presso gli altri enti sanitari della Regione Abruzzo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, fino ad esaurimento delle stesse, a partire da quelle con maggiore anzianità' desumibile dalla data di pubblicazione delle stesse".

Lo scopo perseguito dal legislatore regionale, come ognuno vede, è quello di imporre l'utilizzo di graduatorie eventualmente disponibili ed ancora vigenti - in ordine al medesimo profilo professionale - siano esse riferibili alle Aziende Sanitarie locali o agli "altri enti sanitari della Regione Abruzzo": ivi compreso, cioè, l'Istituto Zooprofilattico, in quanto facente parte del SSN.

Tale scopo corrisponde, in maniera perfettamente omogenea agli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa, all'interesse pubblico primario della "riduzione del disavanzo della spesa sanitaria", in modo che non vi sia - come pretende ora di fare illegittimamente l'ASL 1 - una inutile e ridondante proliferazione di dispendiosi concorsi pubblici laddove il profilo ricercato sia già stato adeguatamente reclutato all'esito di procedure omogenee.

2.3. Peraltro, anche a ritenere l'art. 2-*quinqüies* non applicabile al caso di specie, vi è che in virtù del noto orientamento esegetico - come anticipato - **l'Amministrazione deve motivare circa le stringenti ragioni che l'hanno convinta ad indire un nuovo concorso.**

Si è parlato, infatti, di una "inversione" del rapporto tra l'indizione di un nuovo concorso e lo scorrimento di una preesistente graduatoria, nel senso che la preferenza debba essere tendenzialmente attribuita a quest'ultima modalità di reclutamento: la regola, si è detto in molte pronunce, è rappresentata ormai dallo scorrimento di una preesistente graduatoria valida ed efficace, laddove l'eccezione è data dalla indizione del concorso.

Ed ancora, in linea con un'altra "costante" giurisprudenziale, si è parlato di un "**rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta**" di eventualmente derogare al principio dello scorrimento (della graduatoria propria o altrui, senza distinzioni).

Nel primo senso, tra le moltissime sentenze in tema, il Cons. Stato, sez. III, n. 4524 del 21.05.2024, il quale ricorda come "in presenza di

una graduatoria concorsuale ancora efficace la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell'indizione di un nuovo concorso; la disciplina positiva non si spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l'ente), imponendo piuttosto all'Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria; tale obbligo, pur non recedendo del tutto, è ridimensionato e attenuato in presenza di particolari ragioni di opportunità che militino per una scelta organizzativa diversa dallo scorrimento, fra cui l'esigenza di stabilizzare personale precario” (Consiglio di Stato sez. III, 21/05/2024, n.4524).

E ancora, nel medesimo senso “*In presenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante l'indizione di un nuovo concorso, deve, a pena di illegittimità, indicare, con apposita motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria; in altri termini, la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta ormai la regola, mentre l'indizione di un nuovo concorso rappresenta l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia atto del contemperamento operato fra i vari interessi coinvolti” (Consiglio di Stato sez. V, 29/12/2022, n.11636).*

La giurisprudenza sopra richiamata, come oltremodo noto all'Ecc.mo Collegio, è in linea con il fondamentale arresto giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza n. 14 del 28.07.2011, emessa in sede di Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Ed infatti, adoperando le stesse espressioni del C.d.s.:

“Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.

d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di

ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

32. A queste conclusioni si perviene, anzitutto, mediante l'esame della disciplina riferita all'istituto dello scorrimento delle graduatorie, che costituisce il risultato di una complessa evoluzione, univocamente orientata alla progressiva dilatazione del suo spazio applicativo. (...) La previsione dello scorrimento delle graduatorie e della efficacia pluriennale delle graduatorie concorsuali ha avuto, poi, una progressiva estensione, manifestatasi in più direzioni.

A parte una pluralità di disposizioni contingenti, riguardanti settori specifici del pubblico impiego, sono state introdotte alcune regole intese a prevedere l'utilizzabilità delle graduatorie in ambiti oggettivamente molto più estesi rispetto a quello in origine delineato dall'articolo 8 del TUIC. (...) In questo contesto, dunque, sono destinati a cadere tutti gli argomenti tradizionalmente prospettati per escludere o ridurre la portata dell'obbligo di motivazione delle determinazioni di indizione di un nuovo concorso.

In particolare, vanno confutati gli argomenti in forza dei quali:

a) l'indizione del concorso, attuando un principio costituzionale, non deve essere motivata in modo diffuso;

b) trattandosi di scelta organizzativa, non deve essere supportata da alcun particolare supporto giustificativo;

c) il bando, in quanto "atto generale", non è soggetto all'obbligo della motivazione.

43. La previsione normativa generale della utilizzabilità, per un tempo definito, delle preesistenti graduatorie non costituisce affatto una deroga alla regola costituzionale del concorso, né introduce un procedimento alternativo a tale modalità di selezione del personale.

Al contrario, si tratta di un sistema di reclutamento che presuppone proprio lo svolgimento di una procedura selettiva concorsuale, compiuta nel rispetto dei principi costituzionali, diretta all'individuazione imparziale dei soggetti più meritevoli.

Questa considerazione vale a superare, in radice, i possibili sospetti di legittimità costituzionale delle discipline che hanno introdotto, e poi ampliato, l'istituto dello scorrimento.

Eventuali dubbi potrebbero prospettarsi, semmai, in relazione a norme

singolari, che prevedano termini irragionevoli di vigenza delle graduatorie, o stabiliscano rigidi divieti di indizione di nuovi concorsi.

La previsione generale, incentrata sull'articolo 35, comma 5-ter, peraltro, è perfettamente coerente con il dettato costituzionale, poiché stabilisce un termine di vigenza di tre anni, da reputarsi del tutto congruo, in relazione alle esigenze organizzative dell'amministrazione, e lascia comunque spazio adeguato alla possibilità di optare per l'indizione di un nuovo concorso.

44. La decisione di "scorrimento", quindi, poiché rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso.

Entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell'articolo 97 della Costituzione e, quindi, devono essere sottoposti alla medesima disciplina, anche in relazione all'ampiezza dell'obbligo di motivazione.

(...) Ne deriva, quindi, che sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico".

2.4. Non è irrilevante peraltro annotare come anche codesto Ecc.mo T.a.r. L'Aquila è pervenuto alle medesime conclusioni surriferite, in un caso concernente proprio il mancato utilizzo, da parte dell'ASL di Teramo, di una preesistente graduatoria - approvata nel caso di specie dall'ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila e riguardante un posto di Dirigente Veterinario di Area B (**T.A.R. L'Aquila, sent. n. 272 del 24 maggio 2019**) .

Ebbene, in tal caso l'Ecc.mo T.a.r., dopo aver ricordato come l'ASL di Teramo avesse indetto il Concorso per l'assunzione di un Dirigente Veterinario di Area B "nonostante l'indicazione ricevuta da parte Dott.ssa Bianchi, una delle ricorrenti, circa l'esistenza di una graduatoria utilizzabile" (approvata dall'ASL 1), ha dato puntuale applicazione ai principi elaborati dal Consiglio di Stato ("Il Collegio ritiene che per la risoluzione della controversia debba, in primo luogo, applicarsi il principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

nella decisione n. 14, del 28 luglio 2011”).

Ed infatti si è detto che:

“Dal punto di vista normativo il Collegio sottolinea come l’art. 3, terzo comma, della legge n.350/2003 stabilisce che “...le amministrazioni pubbliche... possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate” (disposizione richiamata anche dall’art. 36 del D.Lgs. n.165/2001 come applicabile anche alle assunzioni a tempo determinato “...ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”).

Per quanto riguarda, nello specifico, le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo è intervenuto sul tema in esame il Commissario ad acta per il risanamento del S.S.R. con la nota prot. n.RA/279515/COMM del 5-11-2015, avente ad oggetto “Utilizzo graduatorie vigenti concorsi espletati” ed indirizzata a tutti i Direttori Generali delle Aziende U.S.L., per indicare lo scorrimento delle graduatorie di altre AA.SS.LL. sia un criterio preferenziale rispetto all’indizione di nuovi concorsi.

*Da quanto premesso, emerge come **nel caso di specie con l’impugnata delibera di indizione del concorso n.454/2018, l’A.S.L. Teramo non ha fornito adeguata motivazione in merito al mancato utilizzo della graduatoria dell’A.S.L. n.1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila. Era invece dovere dell’azienda resistente, come affermato anche dalla richiamata giurisprudenza, rendere una “...apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”, giacché “...si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione...” (Cons. Stato Ad. Plen. n.14/2011).***

Tale conclusione non perde di valenza a causa della mancata stipula di accordi con le altre A.S.L. considerato che, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, 13 settembre 2018, ordinanza n. 4307/2018, nel confermare le misure cautelari adottate in primo grado, “...la mancata conclusione di un accordo tra le AA.SS.LL. interessate, ai sensi dell’art. 3, comma 61, l. n. 350/2003, non esime l’Amministrazione appellante dalla motivazione delle sue scelte né esaurisce

siffatto obbligo motivazionale, dovendo comunque essa esternare le ragioni ostative alla realizzazione, secondo diligenza, del suddetto presupposto procedimentale”.

2.5. Tali principi infine, oltre che nella legislazione regionale recentemente approvata, sono stati comunque inseriti nel tessuto normativo regionale e statale mediante molteplici circolari e pareri, sicchè - da questo punto di vista - l’art. 2-*quiquies* ut supra richiamato assume un valore di norma meramente ricognitiva di un preesistente principio.

Rileva, in primo luogo, la delibera di G.R. n. 612 del 28.09.2021 (**doc. n. 16**), avente ad oggetto “*Ulteriori indirizzi alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo per il superamento del precariato e criteri per l’utilizzo di graduatorie di concorsi approvate da ASL extra regionali*”.

Tale Delibera, in conformità a quanto in precedenza statuito dalla Delibera di G.R. n. 645 del 20 ottobre 2016, e nell’evidenziare “*l’opportunità di individuare, quale misura finalizzata al superamento del precariato, la facoltà per le ASL regionali di chiedere l’utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità presso altre Aziende del SSN*”, nell’allegato a) menziona:

- l’art. 9 della L. n. 3 del 16 gennaio 2003, ossia la norma che fonda l’utilizzo delle graduatorie altrui a fini assunzionali;

- la nota prot. numero RA/279515/COMM del 5 novembre 2015 (“*è fatto salvo quanto stabilito dal Commissario ad acta della Regione Abruzzo, protocollo numero RA/279515/COMM del 5 novembre 201, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi già espletati dalle altre Asl Regionali*”) (**doc. n. 17**).

Nello specifico, la nota regionale prevede, in modo inequivoco, che le pubbliche amministrazioni, ivi inclusi gli enti del servizio sanitario nazionale, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi, **debbano, prioritariamente, procedere allo scorrimento delle proprie graduatorie ancora valide, ovvero, in mancanza, attingere a quelle di altre amministrazioni** (“*si ritiene utile che ogni Asl possa utilizzare le graduatorie valide di concorsi già espletati da altre Aziende regionali*”);

- la nota del Ministero della Salute del 23.12.2015 (“*è fatto salvo, altresì, quanto specificato nella nota del Ministero della Salute del 23.12.2015, avente ad oggetto Scorrimento Graduatorie Concorsuali Vigenti*”);

- la riferita Deliberazione di G.R. n. 645/2016 e, in particolar modo, le allegate Linee di indirizzo regionali in materia di risorse umane delle Aziende Unità sanitarie Locali della Regione Abruzzo, la quale ribadisce che *“gli enti del servizio sanitario regionale, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento di personale, devono scorrere le proprie graduatorie ancora valide ovvero, in mancanza, attingere a quelle di altre Amministrazioni (...) pertanto le Aziende UU.SS.LL. abruzzesi, anche a fini dello snellimento dei tempi di reclutamento e di contenimento dei costi connessi a nuove procedure assunzionali devono (...) in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, coprire le ulteriori vacanze di organico mediante appositi accordi con altre Amministrazioni (...) nel rispetto delle relative dotazioni organiche”*.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER
PUBBLICI PROCLAMI
EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

Nell’eventualità in cui non si dovessero ritenere sufficienti le notifiche già adempiute, si chiede all’Ecc.mo T.a.r. adito di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell’albo on-line dell’Asl resistente, a causa del numero elevato – oltre che di difficile individuazione - di tutti i potenziali controinteressati.

E infatti, nella delibera di ammissione dei candidati al concorso in oggetto, risultano essere presenti soltanto i nominativi dei predetti, senza specificazione alcuna del codice fiscale e/o degli indirizzi di residenza dei medesimi, con ogni prevedibile conseguenza in ordine alla impossibilità di individuazione dei destinatari della notifica.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Si chiede l’adozione della misura cautelare collegiale maggiormente idonea a tutelare la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti, nel caso di specie consistente nella sospensione della delibera di riapertura dei termini del concorso bandito per l’assunzione di n. 2 dirigenti amministrativi ed inoltre nell’ordine

intimato all'Amministrazione di riesaminare, in sede di *remand*, la possibilità di utilizzare la graduatoria approvata dall'IZS per l'assunzione di due Dirigenti Amministrativi. In alternativa, ove ritenuto dall'Ecc.mo Collegio, si chiede la fissazione della sollecita udienza di merito, ai sensi dell'art. 55 co. 10 CPA.

Quanto al requisito del *fumus boni iuris*, si è già ampiamente argomentato in ordine ai vizi di legittimità della delibera di riapertura dei termini del Concorso allora indetto dall'ASL 1, ai quali si rimanda senz'altro.

Ed invero, la ridetta delibera non solo "maschera" una procedura concorsuale dalla portata effettivamente innovativa e non rapportabile alla precedente, ma - nel farlo - non motiva in alcun modo in ordine al mancato scorrimento di graduatorie immediatamente disponibili per il medesimo profilo.

In relazione al *periculum in mora*, vi è il fondato motivo di ritenere che, in caso di prosecuzione dello svolgimento del concorso oggetto di rinnovato impulso amministrativo, gli attuali ricorrenti, in qualità di idonei nella graduatoria approvata dall'IZS, vedano compromessa definitivamente qualsiasi *chance* di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, con la qualifica di Dirigente Amministrativo, presso l'Amministrazione resistente e senza di necessità doversi sottoporre ad un nuovo e rischioso concorso pubblico.

E' a dirsi, inoltre, che nella graduatoria approvata recentemente dall'IZS (**doc. n. 12**) - ossia l'unica approvata in sede regionale per l'assunzione nel profilo professionale in esame (ed allora opportunamente rappresentata all'ASL 1, prima dell'adozione della determina impugnata) - sono state utilizzate le prime quattro posizioni, sicchè i ricorrenti, essendo collocati come idonei dalla quarta posizione in poi (includendo anche la dr.ssa Mastroianni Angela, che ad oggi ha solo un contratto precario basato sulla sua posizione di idonea), hanno effettivamente l'interesse ad essere assunti, a tempo pieno ed indeterminato con la ridetta qualifica, almeno fino alla scadenza biennale della graduatoria.

Per altri versi, nella prospettiva del bilanciamento di interessi che fa da sfondo alla concessione della misura cautelare richiesta, non vi è nessun serio pregiudizio in ordine all'interesse pubblico primario sotteso alla dinamica assunzionale, dal momento che è stata la stessa Amministrazione ad interrompere la procedura assunzionale del 2022, per invocarne ora, con grande "urgenza", l'inspiegabile ed illegittima riapertura.

Per altri versi, è proprio lo scorrimento di altre graduatorie a rappresentare il canale privilegiato, rapido ed efficiente di assunzione, in linea con quanto dichiarato nella stessa deliberazione n. 2567/2024 in ordine alla necessità di “**un rapido potenziamento delle competenze e delle professionalità di strutture quali le UU.OO.CC. “Personale”, “Affari Generali e Legali”, “Bilancio e risorse finanziarie”, “Acquisizione di beni e servizi”...**”, ed ancora in perfetta armonia con il contenuto dell’art. 10 L.R. 24/2024, che impone alle Aziende sanitarie locali in Abruzzo di operare un “***contenimento della spesa regionale in linea con gli obiettivi di riduzione del disavanzo della spesa sanitaria***”.

§§*§*

Alla luce delle osservazioni che precedono, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, insistono per l’accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Piaccia all’Ecc.mo Collegio adito voler così disporre:

- **In via preliminare**, *si opus sit*, accogliere l’istanza di notifica per pubblici proclami del presente ricorso mediante pedissequa pubblicazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria ASL 1;

- **In via cautelare collegiale**, accogliere la domanda di sospensione della delibera di riapertura del concorso originariamente indetto con deliberazione n. 737 del 14.04.2022, nonchè ordinare all’Amministrazione resistente di valutare la possibilità dello scorrimento della graduatoria approvata dall’IZS; in alternativa, si chiede di voler fissare l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 co. 10 CPA;

- **Nel merito**, confermare la misura cautelare eventualmente disposta e annullare i provvedimenti richiamati in epigrafe.

Con vittoria di spese ed onorari di lite.

Si comunica che il contributo è dovuto nella misura di euro 325,00.

Si depositano i documenti come da separato indice.

Teramo, il 27.01.2025

Avv. Lorenzo De Gregoriis

Avv. Jacopo Ambrosini



Firmato digitalmente da De Gregoriis Lorenzo
ND: C=IT, SN=De Gregoriis, SERIALNUMBER=TINJF,
DGRLNZ80M08L103V, CN=De Gregoriis Lorenzo, 22
dnQualifier=SIG000006043739, G=Lorenzo
Motivo: Sono l'autore del documento
Posizione:
Data: 2025.01.28 17:11:52+01'00'
Foxit PDF Reader Versione: 2024.4.0

PROCURA ALLE LITI


Io sottoscritto/a DOTT. GIANLUCA MASSI, c.f. MSSGLE69M22L103X, delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, contro l'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, per l'annullamento della deliberazione n. 2567 del 28.11.2024, nonché nelle fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto e l'esecuzione, l'Avv. Lorenzo De Gregoriis unitamente e disgiuntamente all'Avv. Jacopo Ambrosini, costituendoli procuratori speciali e loro conferendo ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, nominare sostituti, proporre motivi aggiunti, propri e impropri. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Circonvallazione Spalato 90 e di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio alla seguente casella PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it.


Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale dei nominati difensori sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.

Dichiaro infine di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Teramo, 22 gennaio 2025

Il ricorrente



È autentica la firma
Avv. Lorenzo De Gregoriis


PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto/a Riccardo Perelli , c.f. PRLRCR58T06C632I , delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, contro l'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, per l'annullamento della deliberazione n. 2567 del 28.11.2024, nonché nelle fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto e l'esecuzione, l'Avv. Lorenzo De Gregoriis unitamente e disgiuntamente all'Avv. Jacopo Ambrosini, costituendoli procuratori speciali e loro conferendo ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, nominare sostituti, proporre motivi aggiunti, propri e impropri. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Circonvallazione Spalato 90 e di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio alla seguente casella PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it.

Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonchè per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale dei nominati difensori sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.

Dichiaro infine di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Teramo, 22 gennaio 2025

Il ricorrente
Riccardo Perelli

È autentica la firma
Avv. Lorenzo De Gregoriis

Lorenzo De Gregoriis

PROCURA ALLE LITI


Io sottoscritto/a ALESSIA RECCI c.f. RICCLSS835421603N, delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, contro l'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, per l'annullamento della deliberazione n. 2567 del 28.11.2024, nonché nelle fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto e l'esecuzione, l'Avv. Lorenzo De Gregoriis unitamente e disgiuntamente all'Avv. Jacopo Ambrosini, costituendoli procuratori speciali e loro conferendo ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, nominare sostituti, proporre motivi aggiunti, propri e impropri. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Circonvallazione Spalato 90 e di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio alla seguente casella PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it.

Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale dei nominati difensori sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.


Dichiaro infine di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Teramo, 22 gennaio 2025

Il ricorrente



È autentica la firma
Avv. Lorenzo De Gregoriis



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto/a SILVANA CALVARESE, c.f. CLUSTIN80AL4E058H, delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, contro l'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, per l'annullamento della deliberazione n. 2567 del 28.11.2024, nonché nelle fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto e l'esecuzione, l'Avv. Lorenzo De Gregoriis unitamente e disgiuntamente all'Avv. Jacopo Ambrosini, costituendoli procuratori speciali e loro conferendo ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, nominare sostituti, proporre motivi aggiunti, propri e impropri. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Circonvallazione Spalato 90 e di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio alla seguente casella PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it.

Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale dei nominati difensori sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.

Dichiaro infine di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Teramo, 22 gennaio 2025

Il ricorrente

Silvana Calvarese

È autentica la firma

Avv. Lorenzo De Gregoriis

Lorenzo De Gregoriis

PROCURA ALLE LITI


Io sottoscritto/a CLAUDIA CILIBERTI, c.f. CLBCLD74C651158Y, delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, contro l'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, per l'annullamento della deliberazione n. 2567 del 28.11.2024, nonché nelle fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto e l'esecuzione, l'Avv. Lorenzo De Gregoriis unitamente e disgiuntamente all'Avv. Jacopo Ambrosini, costituendoli procuratori speciali e loro conferendo ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, nominare sostituti, proporre motivi aggiunti, propri e impropri. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Circonvallazione Spalato 90 e di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio alla seguente casella PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it.

Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale dei nominati difensori sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.

Dichiaro infine di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.


Teramo, 22 gennaio 2025

Il ricorrente



È autentica la firma

Avv. Lorenzo De Gregoriis



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Francesca Fusco c.f. FSCFNC70S54A944K , delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, contro l'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, per l'annullamento della deliberazione n. 2567 del 28.11.2024, nonché nelle fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto e l'esecuzione, l'Avv. Lorenzo De Gregoriis unitamente e disgiuntamente all'Avv. Jacopo Ambrosini, costituendoli procuratori speciali e loro conferendo ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, nominare sostituti, proporre motivi aggiunti, propri e impropri. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Circonvallazione Spalato 90 e di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio alla seguente casella PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it.

Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale dei nominati difensori sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.

Dichiaro infine di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Teramo, 22 gennaio 2025

Il ricorrente



È autentica la firma

Avv. Lorenzo De Gregoriis



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto/a LARA DE BERARDINI, c.f. DBRLRAZ0160L1036, delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, contro l'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, per l'annullamento della deliberazione n. 2567 del 28.11.2024, nonché nelle fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto e l'esecuzione, l'Avv. Lorenzo De Gregoriis unitamente e disgiuntamente all'Avv. Jacopo Ambrosini, costituendoli procuratori speciali e loro conferendo ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, nominare sostituti, proporre motivi aggiunti, propri e impropri. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Circonvallazione Spalato 90 e di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio alla seguente casella PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it.

Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale dei nominati difensori sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.

Dichiaro infine di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Teramo, 22 gennaio 2025

Il ricorrente

Lara De Berardini

È autentica la firma

Avv. Lorenzo De Gregoriis

Lorenzo De Gregoriis

PROCURA ALLE LITI


Io sottoscritto/a MASTROIANNI ANGELA, codice fiscale MSTNGL63S54C525H, delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, contro l'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, per l'annullamento della deliberazione n. 2567 del 28.11.2024, nonché nelle fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto e l'esecuzione, l'Avv. Lorenzo De Gregoriis unitamente e disgiuntamente all'Avv. Jacopo Ambrosini, costituendoli procuratori speciali e loro conferendo ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, nominare sostituti, proporre motivi aggiunti, propri e impropri. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Circonvallazione Spalato 90 e di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio alla seguente casella PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it.

Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale dei nominati difensori sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.

Dichiaro infine di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Teramo, 22 gennaio 2025

Il ricorrente Angela Mastroianni

È autentica la firma
Avv. Lorenzo De Gregoriis


PROCURA ALLE LITI

Io _____ sottoscritto/a SIMONE FRAIOU c.f. _____
FRLSMN87DOYH501X, delego a rappresentarmi e difendermi nella
procedura dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, contro l'ASL 1 Avezzano Sulmona
L'Aquila, per l'annullamento della deliberazione n. 2567 del 28.11.2024, nonché nelle
fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto
e l'esecuzione, l'Avv. Lorenzo De Gregoriis unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Jacopo Ambrosini, costituendoli procuratori speciali e loro conferendo ogni e più ampia
facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, fare
ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, nominare sostituti, proporre
motivi aggiunti, propri e impropri. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio
dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Circonvallazione Spalato 90 e di voler ricevere le
comunicazioni inerenti il presente giudizio alla seguente casella PEC:
lorenzo.degregoriis@pec.it.

Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016,
consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria
all'espletamento del presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in
materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione
dell'informativa affissa nello Studio legale dei nominati difensori sin dal momento del
mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.

Dichiaro infine di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico e degli
oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Teramo, 22 gennaio 2025

Il ricorrente

Simone Fraiou

È autentica la firma

Avv. Lorenzo De Gregoriis

Lorenzo De Gregoriis

PROCURA ALLE LITI


Io sottoscritto/a GIANLUCA ANTELLI, c.f. NTLGLC82E29F870K, delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, contro l'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, per l'annullamento della deliberazione n. 2567 del 28.11.2024, nonché nelle fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto e l'esecuzione, l'Avv. Lorenzo De Gregoriis unitamente e disgiuntamente all'Avv. Jacopo Ambrosini, costituendoli procuratori speciali e loro conferendo ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, nominare sostituti, proporre motivi aggiunti, propri e impropri. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Circonvallazione Spalato 90 e di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio alla seguente casella PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it.

Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale dei nominati difensori sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.


Dichiaro infine di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Teramo, 22 gennaio 2025

Il ricorrente



È autentica la firma
Avv. Lorenzo De Gregoriis



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto/a DEI GIUNICA CLAUDIA, c.f. DGB CDD 81T 50F810X, delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, contro l'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, per l'annullamento della deliberazione n. 2567 del 28.11.2024, nonché nelle fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto e l'esecuzione, l'Avv. Lorenzo De Gregoriis unitamente e disgiuntamente all'Avv. Jacopo Ambrosini, costituendoli procuratori speciali e loro conferendo ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, nominare sostituti, proporre motivi aggiunti, propri e impropri. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Circonvallazione Spalato 90 e di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio alla seguente casella PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it.

Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonchè per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale dei nominati difensori sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.

Dichiaro infine di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Teramo, 22 gennaio 2025

Il ricorrente

È autentica la firma
Avv. Lorenzo De Gregoriis

PROCURA ALLE LITI

Io _____ sottoscritto/a EMANUELA CIAMMOLA C.F. CMMMNL69T64M067L , c.f. _____ , delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, contro l'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, per l'annullamento della deliberazione n. 2567 del 28.11.2024, nonché nelle fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto e l'esecuzione, l'Avv. Lorenzo De Gregoriis unitamente e disgiuntamente all'Avv. Jacopo Ambrosini, costituendoli procuratori speciali e loro conferendo ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, nominare sostituti, proporre motivi aggiunti, propri e impropri. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Circonvallazione Spalato 90 e di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio alla seguente casella PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it.

Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonchè per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale dei nominati difensori sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.

Dichiaro infine di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Teramo, 22 gennaio 2025

Il sottoscritto
Emanuela Ciammola

È autentica la firma

Avv. Lorenzo De Gregoriis

Lorenzo De Gregoriis

PROCURA ALLE LITI


Io DSN FRC79 BALAGBIV sottoscritto/a FEDERICA DI SANTE, c.f. _____, delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, contro l'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, per l'annullamento della deliberazione n. 2567 del 28.11.2024, nonché nelle fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto e l'esecuzione, l'Avv. Lorenzo De Gregoriis unitamente e disgiuntamente all'Avv. Jacopo Ambrosini, costituendoli procuratori speciali e loro conferendo ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, nominare sostituti, proporre motivi aggiunti, propri e impropri. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis in Circonvallazione Spalato 90 e di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio alla seguente casella PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it.


Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale dei nominati difensori sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.

Dichiaro infine di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Teramo, 22 gennaio 2025

Il ricorrente



È autentica la firma
Avv. Lorenzo De Gregoriis


Attestazione di conformità

Ai sensi di legge, si dichiara che le suestese procure alle liti sono conformi alle originali cartacee dalle quali sono state estratte.

Teramo, il 27-01-2025

Avv. Lorenzo de Gregoriis



Firmato digitalmente da De Gregoriis Lorenzo
ND: C=IT, SN=De Gregoriis, SERIALNUMBER=TINIT-DGRLNZ80M08L103V, CN=De Gregoriis Lorenzo, dnQualifier=SIG0000006043739, G=Lorenzo
Motivo: Sono l'autore del documento
Posizione:
Data: 2025.01.28 16:36:40+01'00'
Foxit PDF Reader Versione: 2024.4.0

RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto **Avv. Lorenzo De Gregoriis** (C.F. DGRLNZ80M08L103V), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore dei **Sig. Antelli Gianluca** (c.f. NTLGLC82E29F870K), **Calvarese Simona** (c.f.: CLVSMN80A44E058H), **Ciammola Emanuela** (c.f.: CMMMNL69T64M067L), **Ciliberti Claudia** (c.f.: CLBCLD74C651158Y), **De Berardinis Lara** (DBRLRA70D60L103G), **Dei Giudici Claudia** (DGDCLD81T50F870X), **Di Sante Federica** (c.f.: DSNFRC79B41A488W), **Fraioli Simone** (c.f.: FRLSMN87D07H501), **Fusco Francesca** (c.f.: FSCFNC70S54A944K), **Massi Gianluca** (c.f.: MSCGLC69M22L103X), **Pelusi Valerio** (C.F. PLSVLR84D18L103G), **Perelli Riccardo** (c.f.: PRLRCR58T06C632I) e **Ricci Alessia** (c.f.: RCCLSS83S42L103N), in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, Ricorso di legittimità in originale informatico firmato digitalmente (nome del file "Ricorso AQ_signed.pdf") e procura alle liti in originale informatico firmato digitalmente (nome del file "Procura alle liti_signed.pdf") a:

- **ASL1 AVEZZANO-SULMONAL'AQUILA**, (C.F. E P.IVA 01792410662), all'indirizzo pec protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it, estratto dal registro PP.AA., in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente lorenzo.degregoriis@pec.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);
- **DR.SSA ARIANNA DI EUGENIO**, all'indirizzo pec ariannadieugenio@pec.it, estratto dal registro INAD, in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente lorenzo.degregoriis@pec.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);
- **DR.SSA MARILENA CANTAGALLO**, all'indirizzo pec marilena.cantagallo@pec.it, estratto dal registro INAD, in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente lorenzo.degregoriis@pec.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

Avv. Lorenzo De Gregoriis

Teramo, 27 gennaio 2025



Firmato digitalmente da De Gregoriis Lorenzo
ND: C=IT, SN=De Gregoriis, SERIALNUMBER=
TINIT-DGRLNZ80M08L103V, CN=De Gregoriis
Lorenzo, dnQualifier=SIG0000006043739, G=
Lorenzo
Motivo: Sono l'autore del documento
Posizione:
Data: 2025.01.28 16:34:38+01'00'
Foxit PDF Reader Versione: 2024.4.0



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2025, proposto da

Valerio Pelusi, Gianluca Antelli, Simona Calvarese, Emanuela Ciammola, Claudia Ciliberti, Lara De Berardinis, Claudia Dei Giudici, Federica Di Sante, Simone Fraioli, Francesca Fusco, Gianluca Massi, Valerio Pelusi, Riccardo Perelli, Alessia Ricci e Angela Mastroianni, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo De Gregoriis e Jacopo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale 1 Abruzzo - Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Arianna Di Eugenio e Marilena Cantagallo, non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione di D.G. n. 2567 del 28.11.2024, pubblicata in data 29.11.2024, avente ad oggetto "deliberazione n. 737 del 14.04.2022. Riapertura termini di partecipazione";
- del bando di concorso per titoli ed esami, indetto dall'ASL 1 per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Amministrativo, per le esigenze dell'ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, pubblicato sul sito web dell'Azienda in data 06.12.2024;
- della nota dell'ASL 1 prot. n. 236122 del 20.12.2024 recante riscontro alla richiesta di revoca della riapertura del Concorso per due dirigenti amministrativi;
- della deliberazione D.G. n. 2566 del 28.11.2024, avente ad oggetto "deliberazioni n. 962/2023 e n. 2186/2023. Provvedimenti", con la quale si prendeva atto del mancato perfezionamento e della conseguente impossibilità di insediamento della Commissione esaminatrice del Concorso indetto nel 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale 1 Abruzzo - Avezzano Sulmona - L'Aquila;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso pone questioni che richiedono un approfondimento in sede di cognizione piena e che le ragioni dei ricorrenti possono trovare adeguata tutela nella sollecita fissazione dell'udienza di discussione;

ritenuto di disporre la notificazione per pubblici proclami del ricorso e di questa ordinanza, mediante pubblicazione di entrambi sul sito web dell'Amministrazione intimata, entro giorni dieci dalla comunicazione di questa ordinanza, cui dovrà far seguito, nei successivi dieci giorni, il deposito della prova del compimento di tale adempimento presso la Segreteria della Sezione;

ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo;

- rinvia per la discussione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 25 giugno 2025;

- dispone la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sul sito web delle Amministrazioni intimata;

- compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Maria Colagrande

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO